



SEGNATURA: 0020410|07/11/2025|R_MARCHE|ARS|ASF|P
Regione Marche

AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Assistenza Farmaceutica,
Protesica, Dispositivi Medici
Il Dirigente*

**Alla Federfarma Marche
Alla Conservizi Centro Italia
Assofarm Marche
A Farmacieunite
Ai Responsabili dei Servizi
Farmaceutici Territoriali
e, p.c. Alle Direzioni Generali delle AST
LORO SEDI**

Oggetto: Esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica per le vittime del dovere (art. 3, L.R. 19 maggio 2022, n. 12).

Facendo seguito alle segnalazioni pervenute in merito all'esenzione V01-RM, si ricorda che, la Legge Regionale 19 maggio 2022, n. 12 stabilisce le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei benefici a sostegno delle vittime del dovere. In particolare, l'articolo 3 disciplina le modalità, i termini e le condizioni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Tale beneficio è destinato alle vittime del dovere, al coniuge e ai figli e, in mancanza degli stessi, ai genitori, in possesso di attestato di esenzione riportante il codice regionale di esenzione V01-RM.

Ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, le prescrizioni mediche dovranno quindi riportare lo specifico codice regionale di esenzione V01-RM; si precisa inoltre che come previsto dalla DGR n. 1550 del 14 ottobre 2024, tale esenzione include anche l'esonero dal pagamento della differenza di prezzo tra il medicinale equivalente rimborsato e il medicinale coperto da brevetto.

Cordiali saluti.

**Il Dirigente del Settore
(Chiara Rossi)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa